

QUESITO

Ho appena aperto alla agenzia delle entrate una partita iva scegliendo il regime dei minimi.

Che servizi fiscali deve avere un libero professionista con le mie caratteristiche?

Mi sono informato da più commercialisti che mi hanno preventivato un "Assistenza contabile e fiscale" specificando che nel regime dei minimi non vi è l'obbligo di tenuta della contabilità; vi chiedo cortesemente di confermarmi se è corretto.

Inoltre Vi chiedo se i servizi necessari che dovrei avere possono essere svolta da un centro CAF.

PARERE FISCALE

Il regime dei minimi disciplinato dalla L.244/07 con le modifiche apportate dal DL 98/2011, è un regime fiscale semplificato, le cui semplificazioni si riflettono in campo IVA, IRAP e IRPEF.

Una delle agevolazioni previste ai fini IRPEF è quella di essere esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili; rimane l'obbligo di conservare e numerare i documenti ricevuti ed emessi ai sensi dell'art.22 Dpr 600/73 e di presentare la dichiarazione dei redditi nei termini e con le modalità previste dal Dpr 322/98.

Ai fini IRAP il regime comporta l'esenzione automatica del tributo e conseguentemente non vi è l'obbligo di presentazione della relativa dichiarazione.

Ai fini IVA il regime prevede il non addebito dell'IVA a titolo di rivalsa e il venir meno, conseguentemente, del diritto alla detrazione della stessa sugli acquisti. Per questo motivo i minimi sono anche esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo e da tutti gli obblighi previsti dal Dpr 633/72 tra cui:

- registrazione fatture emesse
- registrazione fatture acquisto
- registrazione corrispettivi
- tenere e conservare i documenti ad eccezione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali
- presentare la comunicazione e la dichiarazione IVA
- presentare la comunicazione polivalente (spesometro)
- presentare la comunicazione black list

Infine i contribuenti minimi sono esonerati anche dalla compilazione degli Studi di Settore.

Rimane invece obbligatorio al ricorrere delle situazioni, l'integrazione delle fatture per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui risultino debitori di imposta (es.reverse charge) effettuare il versamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Per queste tipologie di operazioni è obbligatorio richiedere preventivamente all'Agenzia delle Entrate l'autorizzazione ad effettuare scambi intracomunitari (VIES) e presentare gli elenchi Intrastat alla dogana.

Si ricorda inoltre che il regime può essere mantenuto per 5 anni o fino al raggiungimento del trentacinquesimo anno di età, se superiore ai cinque anni.

Si fuoriesce se si effettuano operazioni attive per più di € 30.000 nell'anno solare e se si effettuano acquisti di beni strumentali per più di € 15.000 in tre anni.

Il servizio potrebbe anche essere fornito dal CAF, ma stante la particolarità di alcune situazioni in cui ci si può trovare, si consiglia di essere seguiti da esperti del settore, onde evitare di incappare in omissioni che comportano l'applicazione di sanzioni.